



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 26

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".

Il giorno **20 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha definito i requisiti generali del sistema di formazione finalizzato a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, delle materie previste dalla direttiva stessa.

Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, l'art. 7. (Formazione) attribuisce - fra le altre - alla Provincia Autonoma di Trento la competenza per l'attuazione del sistema di accertamento dei requisiti per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni.

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” (in sigla “PAN”), definisce il sistema in generale e nello specifico individua le procedure per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni, la loro certificazione, i requisiti, le modalità di svolgimento della formazione le caratteristiche dei soggetti formatori, la durata dei corsi, la frequenza obbligatoria e quant'altro necessario, alla formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti.

In particolare, il paragrafo A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento, prevede che ...*“La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 e il 25 dicembre 2012, e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato regioni e province autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011. (...) I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.”*

Inoltre, il paragrafo A.1.11 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento, raccomanda, in particolare per il corso di formazione per gli utilizzatori professionali, *“una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'allegato I, parte A.”*

Con deliberazione n. 320 del 2 marzo 2015, la Giunta provinciale individuava in prima applicazione, quale soggetto competente alla realizzazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle predette abilitazioni, la Fondazione Edmund Mach.

Considerata ora terminata la fase di prima applicazione, ritenuto opportuno aggiornare ed integrare le disposizioni esistenti anche al fine di consentire alle strutture formative accreditate presenti sul territorio di proporre propri percorsi formativi rientranti negli standard fissati dalla Provincia, si propone l'approvazione col presente provvedimento dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, disponendo che l'efficacia dello stesso decorre dal 1 gennaio 2017, con relativa contestuale cessazione di efficacia di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 di data 2 marzo 2015 e s.m. e i.:

- allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione – ed. 3;
- allegato B - Disposizioni concernenti i progetti formativi;
- allegato C - Obiettivi formativi;
- allegato D - Crediti formativi;
- allegato E - Formazione a distanza (FAD);

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e le leggi citate in premessa;
- visto l'art. 9 c. 8 della L.P. 3 settembre 1987 n. 21;
- visto il parere del Servizio Europa di data 16 dicembre 2012, prot. n. 678212;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per i fini sopra definiti, gli allegati A (Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione – ed. 3), B (Disposizioni concernenti i progetti formativi), C (Obiettivi formativi), D (Crediti formativi) ed E (Formazione a distanza (FAD)) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di individuare la struttura provinciale competente in materia di agricoltura, quale autorità competente al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché all'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle predette abilitazioni, all'approvazione e alla pubblicazione della relativa modulistica nonché al controllo e alla vigilanza sulla corretta applicazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate ai sensi del DPR 22 aprile 2001, n. 290, scadute da meno di 5 anni, possono essere rinnovate secondo le modalità previste dalla presente deliberazione;

4. di dare atto che l'attività di formazione/aggiornamento finalizzata al rilascio e/o al rinnovo delle abilitazioni di cui al punto 1), non comporta costi aggiuntivi per la Provincia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
6. di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo, con contestuale cessazione di efficacia di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 di data 2 marzo 2015 e s.m. e i, fatti salvi gli effetti giuridici consolidati in attuazione di tale provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione # ed. 3

002 Allegato B - Disposizioni concernenti i progetti formativi

003 Allegato C - Obiettivi formativi

004 Allegato D - Crediti formativi

005 Allegato E - Formazione a distanza (FAD)

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari, all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, nonché quelle per la sospensione o revoca delle predette abilitazioni

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulenza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Stabilisce inoltre le modalità con le quali la struttura provinciale competente in materia di agricoltura (di seguito chiamata "struttura competente") provvede alla sospensione o alla revoca delle abilitazioni emesse, i motivi di sospensione o revoca e la durata della sospensione.

Art. 1

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

1.1 Decorrenza, validità e incompatibilità

1. A decorrere dal 26 novembre 2015:

- il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali;
- il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali;
- il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

2. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni su tutto il territorio nazionale; alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del/della titolare, previa verifica della partecipazione alla formazione periodica obbligatoria.

3. Le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate ai sensi del DPR 22 aprile 2001, n.290 , scadute da meno di 5 anni, possono essere rinnovate secondo le modalità previste dal presente documento.

4. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

5. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari così come al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

6. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.
7. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
8. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

1.2 Requisiti per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari

1. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione di base;
 - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 2.
2. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione di base per il primo rilascio i soggetti in possesso di diploma d'istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti sono comunque tenuti a sostenere l'esame di abilitazione.
3. Ai fini del rinnovo dell'abilitazione i soggetti devono aver partecipato a specifiche iniziative di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata:
 - attraverso la frequenza ai corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati come indicato negli allegati B e C;
 - attraverso la partecipazione a momenti formativi che danno luogo ai crediti formativi riconosciuti come indicato nell'allegato D;
 - attraverso la combinazione delle modalità sopra indicate al fine di garantire la copertura di tutte le aree formative previste. In questo caso ad ogni credito mancante corrisponde un'ora di formazione di aggiornamento.

1.3 Requisiti per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

1. Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie;
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione;
 - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 2.
2. I certificati di abilitazione alla vendita, già rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

3. Ai fini del rinnovo dell'abilitazione i soggetti devono aver partecipato a specifiche iniziative di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata attraverso specifici corsi.

1.4 Requisiti per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazioni all'attività di consulente

1. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali;
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione o possiedono i requisiti di esonero dal corso come previsto al successivo comma 2.;
 - nel caso di obbligo di partecipazione al corso, hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 2.
2. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza al corso, nonché dalla valutazione i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti oggettivi per ciascuno indicati:
 - a. gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i. che possiedano, al momento della presentazione della domanda, l'iscrizione nell'apposito registro nazionale previsto dal titolo VII del D.lgs. 19 agosto 2005, n.214 e che svolgono la propria esperienza lavorativa anche nel settore della difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata o biologica;
 - b. i docenti universitari e i ricercatori delle università e delle altre strutture pubbliche, compresi gli enti d'interesse pubblico riconosciuti ai sensi della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria e/o che svolgono attività di ricerca nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria, i quali presentano idonea documentazione attestante l'incarico ricoperto presso le predette strutture (incarichi di docenza, pubblicazioni, partecipazione in qualità di relatore a convegni/seminari/incontri, ecc.);
 - c. i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni maturata a partire dal 26 novembre 2009 nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, ivi comprese le attività di coordinamento e/o di supporto alle stesse, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici: l'interessato in tal caso può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso da parte dell'interessato dei requisiti previsti.
 - d. gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.
3. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso, nonché dalla valutazione, i soggetti indicati al comma 2 presentano alla struttura competente, unitamente alla domanda di abilitazione prevista al successivo articolo 3, la documentazione utile ad attestare la sussistenza dei requisiti per ciascuno richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di abilitazione, la struttura competente in materia di Agricoltura, acquisita la valutazione della Commissione prevista dall'art. 2 sulla sussistenza dei requisiti di esonero, iscrive i soggetti nell'Elenco degli abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza

sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. In caso contrario, la struttura competente assume un provvedimento motivato di diniego dandone comunicazione all'interessato.

4. Ai fini del rinnovo dell'abilitazione i soggetti devono aver partecipato a specifiche iniziative di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata attraverso specifici corsi.

Art. 2

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

1. La valutazione delle conoscenze è affidata a una specifica commissione, validamente costituita quando sono presenti non meno di 3 componenti, almeno due dei quali esperti nelle materie previste dall'allegato I del D.lgs. 150/2012.
2. L'elenco dei soggetti designati a comporre la Commissione è individuato con determinazione del Dirigente della struttura competente previa nomina dei membri esperti da parte del Dipartimento competente in materia di salute, in accordo con APSS.
3. La partecipazione all'attività della Commissione rientra tra i compiti di servizio e non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.
4. Con propria determinazione il Dirigente della struttura competente:
 - a) definisce i tempi e le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio delle abilitazioni;
 - b) approva il contenuto dei test scritti.
5. La struttura competente programma inoltre le sessioni degli esami per la valutazione delle conoscenze, tenuto conto del numero degli iscritti alla formazione e delle richieste di abilitazione presentate, con un minimo di due sessioni all'anno.
6. Spetta alla Commissione:
 - effettuare la valutazione delle conoscenze dei candidati;
 - redigere, al termine della sessione di valutazione, un verbale che riporta, anche in forma di allegato, l'elenco dei soggetti esaminati e la valutazione ottenuta. Il predetto verbale è trasmesso alla struttura competente;
 - valutare, ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso nonché dalla valutazione dei soggetti indicati all'art. 1 paragrafo 1.4, comma 2, lett. b), la sussistenza dei requisiti per ciascuno di essi.
7. La valutazione è effettuata in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:
 - a) somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa;
 - b) colloquio orale.
8. I soggetti tenuti a frequentare la formazione, devono sostenere la valutazione entro 12 mesi dal completamento della medesima.
9. In caso di valutazione negativa l'esame può essere ripetuto per una sola volta nell'arco dei successivi 12 mesi.
10. In caso di mancato superamento anche della seconda prova, la struttura competente comunica all'interessato il non accoglimento della domanda di abilitazione e la necessità di ripresentare la domanda, previa ulteriore frequenza di un corso di rilascio per i soggetti non esentati.

Art. 3
RILASCIO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

1. I soggetti che intendono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, devono presentare domanda alla struttura competente, avvalendosi del modulo predisposto e pubblicato sul sito internet istituzionale dalla predetta struttura.
2. Ai fini del rilascio delle abilitazioni di cui al comma 1, la struttura competente verifica d'ufficio il possesso del requisito della frequenza ai corsi di formazione di base per i soggetti per i quali sussiste l'obbligo formativo, nonché il possesso del requisito della valutazione positiva, sulla base del verbale di accertamento trasmesso dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 2.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di superamento dell'esame di valutazione delle conoscenze di cui all'articolo 2, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, sono iscritti nell'archivio provinciale degli abilitati all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. Il possesso dell'abilitazione è comprovato dall'iscrizione nell'archivio di cui all'art. 4. Su richiesta dell'interessato, è rilasciato il certificato di abilitazione in formato tessera.
4. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 1, la struttura provinciale competente in materia di agricoltura accerta d'ufficio l'assolvimento dell'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento, anche consultando gli elenchi dei soggetti che hanno completato il percorso formativo per ciascun tipo di abilitazione, trasmessi dal soggetto formatore.
5. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli elenchi di cui al precedente comma 5., la struttura provinciale competente in materia di agricoltura rinnova l'abilitazione dei predetti soggetti con aggiornamento dell'archivio provinciale degli abilitati all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. Per il rinnovo del certificato di abilitazione resta fermo quanto stabilito al precedente comma 4.

Art. 4
ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE ABILITAZIONI

1. E' istituito l'archivio provinciale delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.
2. L'archivio informatizzato è tenuto presso la struttura competente ed è diviso in tre sezioni: Utilizzatori professionali, Distributori, Consulenti.
3. La struttura competente provvede all'aggiornamento del predetto archivio.
4. I dati vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalità concordate con lo stesso.
5. L'elenco degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza è pubblico.

6. Hanno accesso alla consultazione on-line dell'archivio i seguenti soggetti:
- l'utilizzatore professionale limitatamente alla propria posizione;
 - i distributori per la verifica del possesso dell'abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte dell'utilizzatore professionale;
 - i soggetti incaricati della vigilanza a termine della normativa vigente;
 - eventuali altri soggetti specificatamente autorizzati dalla struttura competente.

Art. 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ABILITAZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora, a seguito di controlli/accertamenti effettuati anche da altre amministrazioni pubbliche, emergano i motivi di sospensione e/o di revoca individuati nella tabella sotto riportata, la struttura competente provvede alla sospensione o alla revoca dell'abilitazione emessa e ne informa le amministrazioni che hanno trasmesso il verbale di accertamento.
2. La durata della sospensione delle diverse abilitazioni è fissata rispettivamente in:
 - tre mesi per gli utilizzatori professionali;
 - sei mesi per i distributori;
 - nove mesi per i consulenti.

Art. 6

DISCIPLINA PER I SOGGETTI CON DIVERSI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 1, il soggetto che sia in possesso dell'abilitazione più specialistica può compiere tutte le attività per le quali è richiesta l'abilitazione meno specialistica, fatte salve le incompatibilità previste al medesimo articolo 1.
2. Nel caso uno stesso soggetto consegua più tipi di abilitazione fra le tre previste al paragrafo 1.1 del precedente articolo 1, lo stesso è tenuto alla formazione, alle scadenze ed alle modalità di mantenimento proprie dell'abilitazione più specialistica. (In tal caso, le scadenze e le condizioni per il mantenimento delle abilitazioni meno specialistiche si intendono assorbite in quelle proprie dell'abilitazione più specialistica.)
3. Nel caso il soggetto sia titolare di più tipi di abilitazione fra le tre previste al paragrafo 1.1 dell'articolo 1, la rinuncia, la revoca o la sospensione di quella più specialistica fa rivivere quella meno specialistica, salva diversa determinazione da parte dell'autorità competente.

Tabella: Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni

Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate agli utilizzatori professionali		
	Sospensione	Revoca
1	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati.
2	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.
3	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.
4	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente.	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.
Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai distributori		
	Sospensione	Revoca
1		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
2	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana

	impiego	e per l'ambiente connessi al loro impiego
3	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.
Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai consulenti		
	Sospensione	Revoca
	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.

Allegato B: Disposizioni concernenti i progetti formativi.

Disposizioni concernenti i progetti formativi per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione.

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni concernenti i progetti formativi per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.10 – Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento - del PAN prevede che *"l'attività di programmazione e organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011"*.

Gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 sono stati da ultimo revisionati e modificati con l'accordo della *Conferenza Stato-regioni* del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 1

SOGGETTI FORMATORI

1. E' istituito presso il Servizio competente in materia di agricoltura, di seguito denominato servizio competente, il catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 1.3, sono iscritti nel catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione previsto al successivo art. 2 par. 2.3:
 - a) la Fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi della L.P. 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse";
 - b) i soggetti accreditati in conformità a quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 15 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 , come da ultimo modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 449 del 14 marzo 2013;
 - c) ordini e collegi professionali del settore agrario, per conto dei propri iscritti, relativamente alle attività formative propedeutiche al rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.
3. Per essere iscritti nel catalogo dei soggetti formatori di cui al precedente paragrafo 1, i soggetti individuati al paragrafo 2 presentano al Servizio competente in materia di agricoltura, di seguito denominato servizio competente, un'attestazione di impegno ad effettuare la formazione conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, utilizzando il modello predisposto dal medesimo servizio.

Il servizio competente, entro 30 gg dal ricevimento della predetta dichiarazione, con propria determinazione iscrive i citati soggetti al predetto catalogo e attribuisce al corso uno specifico codice, ai fini del suo inserimento nella procedura informatica provinciale relativa al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione.

4. Fermi restando gli obblighi previsti dalle predette normative, nonché gli impegni assunti in sede di accreditamento, i soggetti formatori sono tenuti a:

- osservare tutte le disposizioni previste dal presente allegato;
- utilizzare i documenti di supporto, i modelli e le procedure informatiche messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 2

PROGETTO FORMATIVO

2.1 - Requisiti del progetto formativo

Il progetto formativo deve essere:

- conforme alla norma vigente, alle specifiche e agli eventuali standard di riferimento;
- coerente, cioè adeguato dal punto di vista metodologico, tecnico, gestionale e organizzativo rispetto agli obiettivi formativi;
- pertinente, ovvero adeguato alle finalità della formazione;
- efficace, ossia capace di realizzare i risultati attesi dal punto di vista delle competenze professionali.

Nella progettazione dovranno essere definiti nel dettaglio:

- gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica: essi sono declinabili mediante parole chiave quali *trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, ecc..*
- i risultati attesi dall'azione formativa: essi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni ma essere descritti in termini di competenze e abilità che gli utenti dovranno possedere in uscita dal percorso formativo: *essere in grado di, saper fare, conoscere, ecc..*
- i contenuti e la durata: nell'allegato C sono riportati i tempi indicativi e i contenuti degli argomenti da trattare. Il progetto dovrà definire in modo chiaro i contenuti di dettaglio che dovranno essere coerenti con gli obiettivi declinati, la loro durata e sequenza. Ciò anche al fine di rispondere in modo puntuale ad eventuali fabbisogni di specifici target di utenti, prestando particolare attenzione alla scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche. L'articolazione oraria dovrà garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e, nella trattazione degli argomenti, tener conto dei diversi contesti in cui si innesta l'azione formativa.
- la strategia formativa e la metodologia didattica: esse devono tener conto del fatto che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. Deve pertanto essere assicurato il coinvolgimento diretto del soggetto da formare, mediante l'adozione di metodologie didattiche attive quali ad es. lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni. Anche per la lezione frontale dovrà essere prevista l'interattività tra docenti e discenti.
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità di verifica della qualità formativa (questionari di gradimento).

2.2 - Standard formativi

I corsi finalizzati al rilascio/rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti hanno come obiettivo formativo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN).

La formazione mira ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze necessarie per l'accesso alla valutazione finale, sia sugli aspetti tecnico-agronomici sia sugli argomenti di carattere tossicologico-sanitario.

Gli argomenti saranno affrontati con una metodologia formativa attiva, attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, e con l'ausilio di adeguato materiale didattico.

Particolare attenzione deve essere posta all'acquisizione di specifiche competenze quali, ad es. la corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza finalizzata alla scelta e all'impiego dei prodotti fitosanitari più appropriati, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alla manutenzione delle attrezzature nel rispetto dell'ambiente, della tutela della salute e della sicurezza alimentare.

Ferma restando la durata minima dei corsi di formazione, le unità didattiche devono tener conto delle due diverse tipologie professionali individuate dal PAN, ossia gli utilizzatori professionali agricoli e gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

Nelle lezioni rivolte all'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) particolare attenzione deve essere posta agli argomenti riportati al punto A.1.15 del PAN.

Art. 3

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI FORMAZIONE

Gli interventi formativi devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni generali e di quelle previste dal presente allegato.

3.1 - Ambito territoriale e sede dell'attività formativa

Le singole azioni formative devono essere svolte sul territorio della Provincia di Trento e devono affrontare le specificità territoriali provinciali e le particolari esigenze degli utenti interessati.

Ferme restando le disposizioni previste per l'accreditamento degli organismi di formazione, le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei corsi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di igiene e di sicurezza.

Nel caso di uso di sedi non accreditate per lo svolgimento dell'attività didattica, il soggetto formatore, prima dell'inizio dell'intervento formativo, trasmette al Servizio competente dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta la conformità dei predetti locali allo svolgimento dell'attività formativa.

3.2 - Assicurazione

Il soggetto attuatore deve stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservare la relativa documentazione presso la propria sede legale, nonché tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi.

3.3 - Orario

L'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 23.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

3.4 - Tutoraggio

Possono svolgere attività di tutoraggio i laureati, i diplomati o esperti di settore, che svolgono/supportano la docenza e/o la gestione del progetto e delle singole azioni formative.

Spetta in particolare al tutor garantire:

- un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività formativa;
- la registrazione delle presenze giornaliera prima dell'inizio dell'azione formativa, al suo termine e in occasione delle pause programmate (ad esempio all'interruzione e alla ripresa dopo pranzo);
- tenere ed aggiornare il registro d'aula, ossia il documento che deve essere compilato per ogni corso e contenere almeno: il tipo e il codice del corso, la data d'inizio e di fine corso, il luogo/luoghi di realizzazione, orario dei singoli interventi formativi, cognome e nome del/i docente/i per singolo intervento formativo e relativa firma, il cognome e nome del tutor e relativa firma, il numero dei partecipanti;
- la verifica della corretta registrazione delle presenze degli allievi su adeguato supporto cartaceo o informatico.

3.5 - Collaborazioni

Il soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione, sia attraverso personale dipendente sia mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali.

Possono altresì essere attivate collaborazioni con funzioni tecnico-scientifiche e/o formativo/didattiche con soggetti e/o organismi terzi particolarmente qualificati.

I suddetti rapporti di collaborazione devono essere esplicitamente dichiarati nell'ambito del progetto, nonché supportati da apposita documentazione.

3.6 - Comunicazione dell'avvio dell'azione formativa

Almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola azione formativa deve essere tassativamente fornita al Servizio competente la comunicazione di avvio corredata da:

- calendario delle lezioni, orari e sede del corso;
- personale impiegato per il corso (identificazione dei docenti e del tutor).

Non saranno riconosciute le attività iniziate prima della trasmissione della predetta documentazione.

3.7 - Comunicazione delle variazioni

Al fine di permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività formativa prevista dal successivo art. 6, ogni variazione rispetto a quanto originariamente comunicato relativamente a sede, data e orario di svolgimento delle azioni e alla sospensione o annullamento delle lezioni devono essere tempestivamente comunicata al Servizio competente, tramite fax o posta elettronica certificata (pec).

3.8 - Comunicazione della conclusione del corso

Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della singola attività formativa, il soggetto erogatore della formazione provvederà ad inviare al Servizio competente la comunicazione di chiusura dell'intervento formativo e per ciascun soggetto partecipante, i dati anagrafici, comprendenti quanto meno cognome, nome e codice fiscale e l'attestazione del completamento del percorso formativo.

Per il trasferimento di tali dati, il soggetto formatore utilizza l'applicativo provinciale; in attesa della completa implementazione del software in corso di perfezionamento, il soggetto formatore si attiene scrupolosamente alle istruzioni impartite dal citato Servizio con particolare riferimento alla

raccolta e trasmissione dei dati dei partecipanti alla formazione, alla tenuta del registro, all'attestazione della frequenza obbligatoria degli utenti e del regolare svolgimento del corso.

Entro il 31 marzo, il soggetto formatore presenta alla struttura competente una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che descriva l'andamento complessivo dei corsi, evidenziando eventuali criticità e proposte di miglioramento.

3.9 - Docenti

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, i formatori/docenti devono possedere adeguata preparazione e le necessarie competenze tecnico-professionali in relazione agli argomenti trattati.

Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea;
- dimostrare di possedere esperienza almeno biennale maturata nell'ambito delle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN) e riportate nell'Allegato C (Obiettivi formativi).

Il possesso dei predetti requisiti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere evidenziato nel curriculum tenuto a disposizione per eventuali controlli dal soggetto formatore autorizzato alla realizzazione del corso.

I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Tale condizione sarà attestata dall'interessato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 4

ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI

4.1 - Durata dei corsi

La formazione per utilizzatori professionali si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata di 20 ore;
- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione della durata di 12 ore.

Gli argomenti del corso possono essere previsti anche all'interno di un'azione formativa più ampia, purché siano svolti nel rispetto delle presenti disposizioni. In tal caso l'azione formativa dovrà essere chiaramente individuata e articolata in moduli e unità didattiche, che abbiano durata e modalità conformi alle predette disposizioni.

4.2 - Frequenza

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa non deve essere inferiore al 75% delle ore previste.

Ai fini della verifica della frequenza il soggetto erogatore della formazione predispone un sistema per la registrazione delle presenze e dei relativi tempi.

4.3 - Numero dei partecipanti al corso

Il numero massimo di partecipanti per singola edizione del corso di formazione è pari a:

- a) 35 persone per i corsi per il rilascio delle abilitazioni per utilizzatori professionali;
- b) 35 persone per i corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo delle predette abilitazioni.

4.4 - Materiale didattico

Al fine di assicurare un'adeguata e uniforme trasmissione dei contenuti, la Provincia autonoma di Trento, mette a disposizione dei soggetti formatori e degli utenti dei corsi adeguato materiale didattico.

Il predetto materiale, consultabile anche on line, sarà oggetto di periodica revisione al fine di assicurarne l'aggiornamento con particolare riferimento alle normative sanitaria e ambientale vigenti nonché allo sviluppo delle tecniche di difesa.

In attesa della predisposizione del predetto materiale spetta al soggetto formatore la predisposizione del materiale didattico. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa congiuntamente alla domanda di validazione del progetto formativo e al documento progettuale al Servizio competente, che si riserva di valutare il predetto materiale didattico, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni alla presenza di carenze, omissioni o errori riscontrati o per aggiornarlo dal punto di vista normativo.

Art. 5

ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER DISTRIBUTORI E PER CONSULENTI

5.1 - Durata dei corsi

La formazione per i distributori e per i consulenti si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata di 25 ore;
- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione della durata di 12 ore.

Gli argomenti del corso possono essere previsti anche all'interno di un'azione formativa più ampia, purché siano svolti nel rispetto delle presenti disposizioni. In tal caso l'azione formativa dovrà essere chiaramente individuata e articolata in moduli e unità didattiche, che abbiano durata e modalità conformi alle predette disposizioni.

5.2 - Frequenza

Per quanto riguarda la frequenza vale quanto già previsto al precedente punto 4.2.

5.3 - Numero dei partecipanti al corso

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti vale quanto già previsto al precedente punto 4.3.

5.4 - Materiale didattico

Per quanto riguarda il materiale didattico, vale quanto già previsto al precedente punto 4.4.

Art. 6

VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Fatti salvi i controlli sui requisiti dei soggetti accreditati secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s. m.e i., il Servizio competente vigila sul regolare svolgimento dei corsi anche mediante controlli in loco anche a campione, presso le sedi di svolgimento dei corsi.

In particolare il Servizio competente:

- verifica il regolare svolgimento delle lezioni;
- verifica la corretta tenuta del registro delle lezioni.

Al fine di assicurare più efficacemente l'azione di vigilanza e controllo il Servizio competente potrà raccordarsi con le strutture competenti in materia di accreditamento e di certificazione della formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI

I corsi finalizzati al rilascio/rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti hanno come obiettivo formativo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN).

Al punto 1 sono riportate le materie comuni (C) e specifiche (S) della formazione di base per utilizzatori professionali, distributori e consulenti: per ogni materia sono individuati orientativamente i tempi per la loro illustrazione.

Al successivo punto 2 sono individuate orientativamente le materie da svolgere durante i corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione e i tempi per la loro illustrazione.

1. CONTENUTI E TEMPI INDICATIVI DELLA FORMAZIONE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

1.1 - Materie per la formazione degli utilizzatori professionali

ARGOMENTO	CONTENUTI	N° ORE
I prodotti fitosanitari (PF)	Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari (C)	4
	Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/012 (S)	
	Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei PF, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare.(S)	
	Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)	
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Modalità di identificazione e controllo (C)	4
	Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C)	
	Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C)	
	Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (C) e misure per la loro riduzione (C)	
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C)	4
	Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C)	
	Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C)	
	Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche (S)	

Corretto impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C)	4
	Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari (C)	
	Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C)	
	Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)	
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C) Disciplinari di produzione integrata (C)	4
	Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (S)	
	Conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici.(S)	
	Cenni di di legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)	
TOTALE		20

1.2 - Materie per la formazione dei distributori

ARGOMENTO	CONTENUTI	N° ORE
I prodotti fitosanitari (PF)	Legislazione relativa ai PF, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web, ecc..) (S).	5
	Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei PF in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'utilizzatore professionale le informazioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012..(S)	
	Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.(S)	
	Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)	
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Modalità di identificazione e controllo (C)	6
	Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C)	
	Rischi associati all'impiego di PF illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C)	
	Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (B) e misure per la loro riduzione (C)	
	Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei PF; Norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei P con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; (S)	

Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C)	3
	Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C)	
	Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C)	
Corretto impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C)	6
	Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari (C)	
	Addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.:(S)	
	Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;(S)	
	Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)	
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C)	5
	Disciplinari di produzione integrata	
	Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (C)	
	Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita; (S)	
	Cenni di di legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)	
	TOTALE	25

1.3 - Materie per la formazione dei consulenti

ARGOMENTO	CONTENUTI	N° ORE
I prodotti fitosanitari (PF)	Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web, ecc..) (S).	4
	Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'utilizzatore professionale le informazioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012..(S)	
	Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.(S) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/012 (S)	

	Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)	
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Modalità di identificazione e controllo (C)	6
	Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C)	
	Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C)	
	Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (B) e misure per la loro riduzione (C)	
	Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari; Norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; (S)	
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.(S)	4
	Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C)	
	Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C)	
	Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C)	
Corretto impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C)	5
	Addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.:(S) Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;(S)	
	Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C)	
	Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)	
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	Ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari; (S)	6
	Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C)	
	Disciplinari di produzione integrata	
	Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (C)	
	Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza; (S)	
	Legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)	
	TOTALE	25

2. CONTENUTI E TEMPI INDICATIVI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

2.1 - Corso di aggiornamento per utilizzatori professionali

OBIETTIVI FORMATIVI	ARGOMENTI (I contenuti sottoriportati sono indicativi: gli argomenti sono comunque esclusivamente quelli previsti nell'all. 1 del D.M. 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN))	N° ORE
Aggiornamenti del quadro normativo	Aggiornamenti della normativa vigente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – contenuti del Piano d'azione nazionale; – aggiornamenti sulle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sulla compilazione del registro dei trattamenti; – conoscenza degli agenti e dei sintomi delle patologie da quarantena e delle nuove emergenze fitosanitarie e relative lotte obbligatorie; 	2
Aggiornamenti in tema di tutela della salute umana	Aggiornamenti in tema di salute umana con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – rischi e rimedi per la salute dell'operatore, dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; – corretta manipolazione dei PF ed utilizzo dei DPI; – valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana; 	2
Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente	Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – misure per la riduzione dei rischi per gli organismi non bersaglio e l'ambiente; – rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei PF e relative misure di mitigazione; – conoscenza di nuovi PF e tecniche innovative a minore impatto ambientale; – gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, e delle attrezzature per l'applicazione dei PF; – corretta manipolazione dei PF, gestione dei rifiuti, smaltimento dei PF e dei relativi contenitori; 	4
Aggiornamenti in tema di strategie e tecniche di difesa	Aggiornamenti in tema di difesa integrata e produzione biologica con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e dei servizi regionali o provinciali a supporto della difesa integrata e biologica; – nuove strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive, nonché principi di agricoltura biologica; – aggiornamento sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata con particolare riguardo alle principali avversità presenti sul territorio provinciale; 	4
	TOTALE ORE:	12

2.2 - Corso di aggiornamento per distributori

OBIETTIVI	CONTENUTI	N° ORE
Generali	Approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di formazione di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione tecnica e normativa	4
Specifici	Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari; Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica; Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minor impatto ambientale.	8
	TOTALE	12

2.3 - Corso di aggiornamento per consulenti

OBIETTIVI	CONTENUTI	N° ORE
Generali	Approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di formazione di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione tecnica e normativa	4
Specifici	Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari; acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minor impatto ambientale ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.	8
	TOTALE	12

Disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori professionali.

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.9 del PAN prevede che *“l'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione”*.

Considerato che il PAN lascia al livello regionale l'individuazione dell'iter amministrativo più idoneo, con propria deliberazione n. 320 del 2 marzo 2015, la Giunta demandava (punto 6 del deliberato) a successiva deliberazione la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi e di svolgimento della formazione a distanza (e-learning) previsti nel PAN per il rinnovo delle abilitazioni.

Con nota di data 31 maggio 2016, ns. prot. n. 12986 di pari data, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali trasmetteva delle linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Art. 1

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. Il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari spetta alla Provincia, per il tramite del Servizio competente in materia di Agricoltura, di seguito chiamato Servizio.
2. Il Servizio può demandare agli enti di formazione così come individuati dall'allegato B, la valutazione dei crediti, riservandosi la possibilità di effettuare controlli sulla regolarità dell'attività svolta in tale ambito.
3. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi il soggetto attuatore del corso/seminario/evento/convegno, ecc., di seguito indicato come “corso”, deve inviare specifica richiesta al Servizio almeno 30 gg. prima del suo avvio, indicando le modalità di svolgimento dell'evento formativo. Tale comunicazione deve contenere almeno:
 - il luogo di svolgimento;
 - la data e l'orario del corso, tenendo presente che ogni proposta corsuale deve avere una durata non inferiore alle 2 ore.
 - l'anagrafica e il titolo di studio dei relatori;
 - indicazioni sul tipo di corso, seminario, ecc. e sul suo contenuto;
 - l'area formativa e l'argomento per i quali si chiede il riconoscimento dei crediti, come individuati al successivo articolo 2, tabella 1;
4. Il Servizio competente, effettuate le opportune verifiche, riconosce il/i credito/i formativo/i e ne dà comunicazione al soggetto proponente.
5. Sulla base di specifiche esigenze territoriali, il Servizio competente può riconoscere altre aree formative di dettaglio e i relativi argomenti, sostitutive o integrative di quelle individuate nella citata Tabella 1.

Art. 2
ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

1. L'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN), per il rinnovo delle abilitazioni degli utilizzatori professionali può avvenire ricorrendo integralmente ai crediti formativi.
2. Per l'ottenimento dei crediti formativi, la frequenza al "corso" è obbligatoria. Ai fini della verifica della frequenza, il soggetto erogatore del "corso", dispone di un sistema per la registrazione delle presenze che rilevi in modo puntuale l'entrata e l'uscita dei soggetti partecipanti.
3. Effettuato il momento formativo, al fine dell'attestazione dei crediti, il soggetto attuatore del "corso", trasmette, con modalità telematica e secondo le modalità impartite dal Servizio competente, l'attestazione cumulativa di avvenuta partecipazione al "corso" dei soggetti interessati indicando per ciascuno di essi cognome, nome e codice fiscale. Rilascia inoltre al soggetto partecipante l'attestato di partecipazione indicante il numero di crediti conseguiti per la specifica area formativa come individuata nella tabella sotto riportata.
4. Qualora uno o più crediti formativi siano stati maturati in altre regioni/province autonome, spetta alla regione/provincia autonoma che ha valutato e riconosciuto i crediti formativi, o per essa, agli enti di formazione accreditati ai quali sia stato demandato tale compito, attestare, per ciascun soggetto partecipante, la partecipazione al momento formativo per l'ottenimento del credito previsto.
5. I crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione, sono 12 di cui almeno 6 devono essere conseguiti nei 24 mesi antecedenti la scadenza. Il numero minimo di crediti conseguibili per ciascuna area formativa sono individuati nella sottostante tabella 1.

Tabella n. 1: Numero minimo di crediti da conseguire per area formativa

	AREA FORMATIVA	ARGOMENTI (I contenuti sottoriportati sono indicativi: gli argomenti sono comunque esclusivamente quelli previsti nell'all. 1 del D.M. 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN))	N° minimo di crediti da conseguire per area
I	Quadro normativo	Aggiornamenti della normativa vigente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – contenuti del Piano d'azione nazionale; – aggiornamenti sulle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sulla compilazione del registro dei trattamenti; – conoscenza degli agenti e dei sintomi delle patologie da quarantena e delle nuove emergenze fitosanitarie e relative lotte obbligatorie; 	2

II	Tutela della salute umana	<p>Aggiornamenti in tema di salute umana con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rischi e rimedi per la salute dell'operatore, dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; – corretta manipolazione dei PF ed utilizzo dei DPI; – valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana. 	2
III	Tutela dell'ambiente	<p>Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure per la riduzione dei rischi per gli organismi non bersaglio e l'ambiente; – rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei PF e relative misure di mitigazione; – conoscenza di nuovi PF e tecniche innovative a minore impatto ambientale; – gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, e delle attrezzature per l'applicazione dei PF; – corretta manipolazione dei PF, gestione dei rifiuti, smaltimento dei PF e dei relativi contenitori. 	2
IV	Strategie e tecniche di difesa	<p>Aggiornamenti in tema di difesa integrata e produzione biologica con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e dei servizi regionali o provinciali a supporto della difesa integrata e biologica; – nuove strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive, nonché principi di agricoltura biologica; – aggiornamento sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata con particolare riguardo alle principali avversità presenti sul territorio provinciale. 	2

Allegato E - Formazione a distanza (FAD)

Disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza (e-learning) previsti nel PAN per il rinnovo delle abilitazioni.

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.11 del PAN prevede che “i corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità e in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.”

Art. 1

SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE VIA E-LEARNING

1. Possono svolgere corsi per la formazione via e-Learning per il rinnovo delle abilitazioni degli utilizzatori professionali i soggetti iscritti nel catalogo di cui all'allegato B, art. 2 par. 2.3. Tali soggetti presentano al Servizio competente in materia di agricoltura, di seguito denominato servizio competente, una dichiarazione di impegno ad effettuare la formazione conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, utilizzando il modello predisposto dal medesimo servizio.

2. Entro 30 gg dal ricevimento della dichiarazione prevista al punto 1., il servizio competente riporta a catalogo la specifica modalità di formazione via e-Learning e attribuisce al corso un distinto codice, ai fini del suo inserimento nella procedura informatica provinciale relativa al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione.

Art. 2

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Il soggetto formatore deve:

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS-Learning Management System);
- assicurare in modo continuo accessibilità, assistenza e interazione con l'utente (help tecnico e didattico);
- garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
- garantire la disponibilità di adeguate competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, tutor per il contenuto, tutor per il processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma).

Il tutor di contenuto deve essere in possesso dei requisiti previsti per i docenti al punto 3.9. dell'art. 3, dell'allegato B “Disposizioni per la validazione di proposte progettuali di interventi

di formazione permanente per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione”. Assiste gli utenti offrendo loro chiarimenti e approfondimenti per l’apprendimento dei contenuti.

Il Tutor di processo assicura il supporto agli utenti, facilitando loro l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, monitora e valuta l’efficacia delle soluzioni adottate per rendere fruibili i contenuti.

Art. 3

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

Il sistema di gestione della formazione e-learning deve monitorare e certificare:

- lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva dell’utente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo delle singole unità didattiche strutturate in Learning objects;
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabile anche in modalità e-learning.

Art. 4

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

La modalità di apprendimento in e-learning può essere utilizzata per non più del 50 % del tempo previsto per il corso di aggiornamento per utilizzatori professionali.

I contenuti sono quelli individuati nell'allegato C “Obiettivi formativi”.

4.1 - Luogo della formazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore o presso l'azienda o il domicilio del partecipante. Si sviluppa parte in aula, detta anche “in presenza”, e parte in collegamento Internet accedendo ad una cosiddetta “piattaforma”.

Per frequentare il corso e-learning l'utente deve disporre di un PC, di una casella di posta elettronica; deve avere accesso alle tecnologie impiegate, un minimo di competenze informatiche per usare un programma di videoscrittura e la posta elettronica e una buona conoscenza della lingua utilizzata.

4.2 - Documento progettuale

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning deve essere redatto un documento progettuale che riporti almeno i seguenti elementi:

- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- programma del corso e sua articolazione;
- modalità di erogazione e strumenti utilizzati;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche;
- obiettivi formativi;
- criteri di accessibilità e usabilità del prodotto, comprese le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso;
- i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla realizzazione delle unità didattiche;

- la scheda tecnica descrittiva della piattaforma e delle modalità di trasferimento dei contenuti;
- le modalità di iscrizione e profilazione e le credenziali di accesso degli utenti;
- le modalità di tracciamento delle attività del percorso formativo;
- il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei singoli contenuti (unità didattiche);
- gli strumenti di feedback e le modalità di verifica dell'apprendimento intermedie e finale.

Il documento progettuale sopra individuato deve essere messo a disposizione dell'utente, che all'atto dell'iscrizione al corso dovrà dichiararne la presa visione e l'accettazione.

A richiesta, il soggetto erogatore mette a disposizione della struttura competente le credenziali di accesso ai corsi.

4.3 - Materiale del corso

Il linguaggio usato nei corsi per il rinnovo delle abilitazioni deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi e di effettuare stampe del materiale utilizzato. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso) e una sequenza che garantisca un apprendimento progressivo.

Nel percorso formativo possono essere impiegati testi, immagini, video, documenti di approfondimento, prove di simulazione, ecc..

4.4 - Valutazione

La formazione in modalità e-Learning deve prevedere prove di autovalutazione ed esercitazioni lungo tutto il percorso (in itinere) al termine di ogni unità didattica nonché un momento di verifica finale.

Le prove di valutazione "in itinere" e la verifica di apprendimento finale possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) anche in presenza telematica.